

Seminario SIRS "Questioni di etichetta"

# REACH/CLP

## Le ricadute della nuova normativa sulla operatività dei RLS

Bologna, 18 novembre 2011

Luca Lenzi

RLSSA/RSU Chimica Industria

# REACH

Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche

- migliorare nella UE il quadro legislativo precedente
- adottare misure migliori di protezione per la salute dell'uomo e dell'ambiente
- promuovere metodi alternativi per la valutazione dei *pericoli* delle sostanze
- garantire la libera circolazione di sostanze nel mercato interno UE
- aumentare la competitività dell'industria chimica della UE (anche se non riguarda la sola industria chimica)

# CLP

Classificazione, Etichettatura e Imballaggio

Introduzione di un sistema armonizzato:

- sicurezza per il trasporto di merci pericolose
- protezione della salute del lavoratore, del consumatore e dell'ambiente
- classificazione univoca delle sostanze

# Il regolamento REACH/CLP

- ✓ Fa sì che l'industria (fabbricanti e importatori) si assuma maggiori responsabilità sulla gestione dei rischi delle sostanze chimiche e fornisca ai propri utilizzatori informazioni corrette sulla sicurezza.
- ✓ In linea di massima, REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non soltanto alle sostanze chimiche impiegate nei processi industriali, ma anche a quelle usate nella vita quotidiana, per esempio nei prodotti di pulizia, nelle vernici e in articoli quali capi di abbigliamento, mobili, giocattoli, apparecchi elettronici.
- ✓ E' stato elaborato per non sovrapporsi né entrare in conflitto con altre normative sulle sostanze chimiche.

**REACH/CLP**

**ARMONIZZAZIONE**



**D. Lgs. 81/08**

**APPLICAZIONE**



**Titolo IX  
Sostanze pericolose**

**Capo I Protezione da agenti chimici**

**Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni**

**Valutazione dei rischi,  
prevenzione e protezione da  
agenti chimici, cancerogeni  
e mutageni**

**Obbligo Datore di Lavoro  
non delegabile**

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro>



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VI

**Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (*Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH*), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (*Classification Labelling Packaging - CLP*) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I "*Protezione da Agenti Chimici*" e Capo II "*Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni*").**

**20 aprile 2011**

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E06960A2-2D39-4F64-AC78-EBB4B68BCCB9/0/20110630\\_LC.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E06960A2-2D39-4F64-AC78-EBB4B68BCCB9/0/20110630_LC.pdf)

1. DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE COINVOLTE
2. TERMINOLOGIA
3. NUOVE PRESCRIZIONI PER STESURA SDS E NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE
4. NUOVO SISTEMA DI ETICHETTATURA
5. COESISTENZA DI ETICHETTATURA SU IMBALLAGGI DIVERSI DELLO STESSO PRODOTTO



6. EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL **RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**
7. AGGIORNAMENTO DELLA **FORMAZIONE E DELL'INFORMAZIONE**
8. AGGIORNAMENTO **SEGNALETICA DI SICUREZZA** IN BASE AI NUOVI PITTOGRAMMI INTRODOTTI DA REGOLAMENTO "CLP"
9. CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA **SORVEGLIANZA SANITARIA**

# 1. DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE COINVOLTE

Fabbricante  
Importatore  
Distributore  
Utilizzatore a valle

Può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il:


**DATORE DI LAVORO**  
ai sensi art. 2 c.1 l.b del D. Lgs. 81/08

Fornitore (può coincidere con fabbricante, importatore o distributore)

Richiamato come:

**RESPONSABILE DELLA IMMISSIONE SUL MERCATO**  
dall'art. 223 c.1 l.b e c.4 e da art. 227 c.4 del D. Lgs. 81/08

## 2. TERMINOLOGIA



### 3. NUOVE PRESCRIZIONI PER STESURA SDS E NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE

Nuove classi di pericolo ⇒ Modifiche Valutazione del Rischio

eSDS con CSR  
(Chemical Safety Report)

⇒

DL non è esentato dall'effettuare la Valutazione del Rischio ai sensi del D. Lgs. 81/08 (artt. 223 e 236)

Scenari proposti dal fornitore non prevedono utilizzo nella propria attività lavorativa

⇒

In base a REACH artt. 37, 38, 39 DL deve comunicarli al fornitore stesso o all'ECHA per poterne continuare l'uso

## 4. NUOVO SISTEMA DI ETICHETTATURA



≠



Frasi **H**

Frasi **R**

Frasi **P**

Frasi **S**

≠

**INFORMAZIONE e FORMAZIONE**

**CONSULTAZIONE RLS**

## 5. COESISTENZA DI ETICHETTATURA SU IMBALLAGGI DIVERSI DELLO STESSO PRODOTTO

Coesistenza di etichettatura fino al 1° giugno 2015

Obbligo introduzione criteri di classificazione CLP (salvo deroghe):

Sostanze → Dal 1° dicembre 2010

Miscele → Dal 1° giugno 2015

## 6. EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (aggiornamento DVR)

- In caso di modifiche o aggiornamento delle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche pericolose, cancerogene, mutagene.
- Se non sussistono modifiche, la Valutazione del Rischio rimane valida se non variano la classificazione di pericolo degli agenti in parola e le condizioni operative di lavoro.

## Necessità di aggiornamento Valutazione dei rischi:

- nuovi pericoli (es. variazione classificazione)
- scenari di esposizione previsti nella "eSDS" diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendano, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali

Art. 224 "Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi"  
del D. Lgs. 81/08:

**Progettazione, Organizzazione, Attrezzature idonee,  
Procedure, Misure igieniche,  
Sistemi protezione collettivi, DPI**

**CONSULTAZIONE RLS**



## 7. AGGIORNAMENTO DELLA **FORMAZIONE** E DELL'**INFORMAZIONE**

Obbligo DL previsto da D. Lgs. 81/08 (art. 18)

Lavoratori, Preposti, Dirigenti e RLS  
(artt. 36, 37, 227 e 239)

**Nuovi criteri di  
classificazione,  
etichettatura e  
imballaggio  
(CLP)**

**Nuove misure di  
prevenzione e  
protezione  
eventualmente  
da adottare**

**CONSULTAZIONE RLS**

## 8. AGGIORNAMENTO **SEGNALETICA DI SICUREZZA** IN BASE AI NUOVI PITTOGRAMMI INTRODOTTI DA REGOLAMENTO "CLP"

Allegato XXVI

(D. Lgs. 81/08)

prescrizioni per segnaletica dei contenitori e delle tubazioni richiama a successive modifiche o integrazioni delle normative



Prevede già applicazione CLP

Allegato XXV

(D. Lgs. 81/08)

possibilità sostituire segnaletica con cartelli di avvertimento



Potranno coesistere, almeno fino a quando CLP non sarà a regime, segnaletica di sicurezza in base ad All. XXV ed alle nuove prescrizioni CLP

## 9. CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA **SORVEGLIANZA SANITARIA**

Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo regolamento CLP,

fatto salvo quanto previsto dall'art. 224 "Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi" c.2 del D. Lgs. 81/08,

sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria, secondo i dettami dell'art. 229 (D. Lgs. 81/08) del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la classificazione come:

- Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
- Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
- Irritanti per la pelle (Categorie 2);
- Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) – esposizione singola (Categoria 3);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2);
- Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
- Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);
- Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2<sup>6</sup>);
- Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);
- Tossici con effetti sull'allattamento;
- Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1)

D. Lgs. 81/08  
(Artt. 25, 35, 50, 229)

**Prevede consultazione,**  
passaggio di  
informazioni e  
confronto  
tra RLS e Medico  
Competente

Sono presenti sul mercato europeo più di 100.000 diverse sostanze chimiche. Le proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche del 95% di queste sostanze non sono conosciute.


Appello Associazioni Italiane, settembre 2005

L'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro evidenzia che il:

- **21%** dei lavoratori in Europa, pari a 32 milioni di persone, sono esposti a sostanze cancerogene;
- **22%** dei lavoratori respirano fumi e vapori tossici durante il lavoro;
- **16%** dei lavoratori viene a contatto con sostanze pericolose per 1/4 dell'orario di lavoro.

Dati settembre 2005

**Grafico 1** STIMA DELLA RIDUZIONE DI ALCUNE MALATTIE PROFESSIONALI A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL REACH - DAL GIUGNO 2007 AL 2018 [1]



(EUROSTAT, 2004)

